

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI CASTELLANA SICULA
COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
CONTRATTO Rep. n. ... del .../.../...
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Convenzione inerente il Parco Eolico ed opere connesse denominato “Portella Pero”, sito nel territorio dei Comuni di Castellana Sicula e di Petralia Sottana, regolante i rapporti tra i medesimi Comuni e la Società AM Energie Rinnovabili S.r.l., per la produzione di energia da fonte eolica e le relative misure compensative

L'anno 2024, il giorno _____ del mese di _____, in Castellana Sicula, al fine di regolare i rapporti tra il Comune di Castellana Sicula, il Comune di Petralia Sottana e la Società AM Energie Rinnovabili S.r.l., riguardo al succitato impianto (Parco Eolico), tra i sottoscritti:

1. **PH.D. ING. PIETRO CONOSCENTI**, nato a **CASTELBUONO (PA)** il **24.07.1964** (Cod. Fisc. **CNS PTR 64L24 C067G**), il quale interviene nel presente atto in nome per conto e nell'interesse del **COMUNE DI CASTELLANA SICULA (PA)** - (Part. IVA **03529220828**) che rappresenta nella qualità di Responsabile del Settore Tecnico, avente indirizzo PEC protocollo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it in forza della determinazione sindacale nr. **11** del **07.07.2017**;
2. **ING. CARMELO NEGLIA**, nato **PETRALIA SOTTANA (PA)** il **04/04/1972** (Cod. Fisc. **NGL CML 72D04 G511M**), il quale interviene nel presente atto in nome per conto e nell'interesse del Comune di **PETRALIA SOTTANA (PA)** - (Part. IVA **83000710828**) che rappresenta nella qualità di Responsabile del Settore Tecnico, avente indirizzo PEC protocollo.petraliasottana@sicurezzapostale.it in forza della determinazione sindacale nr. **19** del **28/06/2022**;
3. **VEZIO VAZZANA**, nato a **CEFALÙ** il **05/11/1953** (Cod. Fisc. **VZZ VZE 53S05 C421E**), il quale interviene nel presente atto nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della **AM ENERGIE RINNOVABILI S.R.L.**, con sede legale in **CEFALÙ (PA), VIA DI BELGIOIOSO, NR. 4** – (Cod. Fisc. **05830120829**), con indirizzo PEC energieinnovabili@pec.it;

Premesso che:

- la legislazione nazionale ed in particolar modo la Legge nr. 10/91, il D. Lgs. nr. 387/03 ed il D. Lgs nr. 28/2011, in attuazione alla Direttiva Comunitaria 2001/77/CE, incentivano lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia specificando che le stesse sono una risorsa per il paese e rappresentano opere di pubblica utilità;
- il "Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano" (P.E.A.R.S.) approvato dalla Giunta Regionale con delibera nr. 1 del 3 febbraio 2009 ed emanato con Decreto Presidenziale 9 marzo 2009, pubblicato sulla GURS Parte I, nr. 13 del 27 marzo 2009, così come successivamente modificato e integrato, disciplina, tra l'altro, il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 nr. 387 e l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché regola le funzioni amministrative degli Enti Locali in tema di rilascio delle Autorizzazioni;
- ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. nr. 387/2003, le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;
- lo stesso art. 12, comma 6, del D.lgs. n. 387/2003 prevede espressamente che "l'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province";
- l'art. 1, comma 4, lett. f), della L. n. 239/2004, a sua volta, prevede che lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità, sia con riguardo alle modalità di fruizione, sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono: "f) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- la disposizione di cui all'art. 12, comma 6, del D.lgs. n. 387/2003, si estende anche nei confronti di tutti gli Enti Locali, ivi inclusi i Comuni, sulla base di quanto ritenuto dal Consiglio di Stato nell'Adunanza della Sezione Terza del 14.10.2008, in merito all'interpretazione della suddetta norma, in combinato disposto con l'art. 1, comma 4, lett. f), della L. n. 239/2004, alla luce dei principi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 383/2005;

- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 124 del 1/04/2010, ha specificato che “la legge statale vieta tassativamente l’imposizione di un corrispettivo (le cosiddette misure di compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio dei suddetti titoli abilitativi, tenuto conto che la costruzione e l’esercizio di impianti per l’energia eolica sono libere attività d’impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione, secondo l’art. 12, comma 6, del D.lgs. 387 del 2003”;
- ai sensi dell’art. 13.4 delle Linee Guida ex D.M. 10/09/2010, “Le Regioni o le Province delegate non possono subordinare la ricevibilità, la procedibilità dell’istanza o la conclusione del procedimento alla presentazione di preve convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento, da parte dei comuni il cui territorio è interessato dal progetto”; ed infine, in base all’art. 16, comma 5, “Eventuali misure di compensazione per i Comuni potranno essere eventualmente individuate secondo le modalità e sulla base dei criteri di cui al punto 14.15 e all’allegato 2, in riferimento agli impatti negativi non mitigabili anche in attuazione dei criteri di cui al punto 16.1 e dell’allegato 4”.
- tali misure compensative, in conformità ai criteri di cui all’Allegato 2 delle Linee Guida ex D.M. 10/09/2010, possono consistere in interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, in interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti da fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) non dà luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull’ambiente;
 - b) le «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale» sono determinate in riferimento a «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in questione;
 - c) le misure compensative devono essere «concrete e realistiche», ovvero determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell’impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;
 - d) secondo l’art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 239/2004, le misure compensative sono solo «eventuali», e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale;
 - e) possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche solo se ricorrono tutti i presupposti indicati nel citato art. 1, comma 4, lett. f), della Legge n. 239/2004;

- f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;
 - g) nella definizione delle misure compensative si tiene conto dell'applicazione delle misure di mitigazione in concreto già previste, anche in sede di valutazione di impatto ambientale (qualora sia effettuata). A tal fine, con specifico riguardo agli impianti eolici, l'esecuzione delle misure di mitigazione di cui all'allegato 4, costituiscono, di per sé, azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale;
 - h) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto;
- nella prima seduta della Conferenza di Servizi indetta dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia, svoltasi in data 30/01/2013, il Comune di Castellana Sicula ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto eolico, chiedendo, nel contempo, il riconoscimento delle misure compensative in opere di pubblica utilità;
 - la AM Energie Rinnovabili S.r.l., in data 12/04/2013, ha presentato al Comune di Castellana Sicula il progetto rimodulato per la realizzazione e l'esercizio di un "Parco Eolico" della potenza di 27 Mw (l'"Impianto"), denominato "Portella Pero", per la produzione di energia elettrica da immettersi in rete a 150 Kv, mediante realizzazione di stazione elettrica di trasformazione (S.E.T.) nel Comune di Castellana Sicula e relativi elettrodotti interrati da 30 Kv nel territorio dei Comuni di Castellana Sicula e di Petralia Sottana (PA);
 - nella successiva Conferenza di Servizi svoltasi in data 20/09/2013 il Comune di Castellana Sicula ha espresso parere favorevole riguardo al riconoscimento delle misure compensative in opere di pubblica utilità; la AM Energie Rinnovabili S.r.l. ha dichiarato la propria disponibilità a realizzare interventi di compensazione in opere di pubblica utilità a favore dei Comuni interessati dall'impianto de quo;
 - l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia, con D.R.S. nr. 260 del 20/05/2014, ha autorizzato la AM Energie Rinnovabili Srl con sede a Cefalù (PA) in Via Di Belgioioso, n. 4 - C.F. e P.I. 05830120829, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, a realizzare ed esercire il progetto per la realizzazione di un Parco Eolico della potenza di 27 Mw denominato "Portella Pero", per la produzione di energia elettrica da immettersi in rete a 150 Kv, mediante realizzazione di stazione elettrica di

trasformazione (S.E.T.) nel Comune di Castellana Sicula, relativi elettrodotti interrati da 30 Kv nel territorio dei Comuni di Castellana Sicula e Petralia Sottana (PA);

- nell’art. 3 del predetto D.R.S. nr. 260/2014 è così espressamente riportato: “La Società è obbligata, a pena di decadenza, a realizzare interventi di compensazione in opere di pubblica utilità nella misura del 3% dell’energia annualmente prodotta, compresi eventuali incentivi, a favore e da suddividere con i Comuni di Castellana Sicula e Petralia Sottana, sul cui territorio verrà realizzato l’impianto, previo accordo con i comuni medesimi”;
- con nota pec del 04/01/2019, introitata dal Comune di Castellana Sicula in data 08/01/2019, al nr. 281 di protocollo, la AM Energie Rinnovabili S.r.l., ha comunicato che, in data 21 dicembre 2018, erano stati ultimati i lavori di realizzazione del Parco Eolico di “Portella Pero” costituito da nr. 9 aerogeneratori, compresi i raccordi A.T. e la Stazione Elettrica TERNA; - agli atti del Comune di Castellana Sicula risulta pervenuta la documentazione comprovante l’accatastamento dei nr. 9 aerogeneratori e della stazione elettrica di trasformazione (S.E.T.), TERNA, come previsto dalla risoluzione nr. 76688 del 6/11/2008 dell’Agenzia del Territorio e risultano inoltre pervenuti i certificati di collaudo/agibilità relativi alle stesse predette opere, resi ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. nr. 160/2010, depositati presso il “SUAP Madonie Associato” nei mesi di aprile e giugno dell’anno 2019, ciò ai fini dell’immediata messa in funzione dell’impianto produttivo di che trattasi per gli effetti prodotti da detta certificazione;
- nel 2008, dopo l’adozione del Pacchetto europeo su clima ed energia EU 2020, la Commissione europea ha lanciato il Patto dei Sindaci per avallare e sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali nell’attuazione delle politiche nel campo dell’energia sostenibile. Nel 2014 è stata lanciata l’iniziativa Mayors Adapt che propone di sviluppare strategie locali sull’adattamento al cambiamento climatico coinvolgendo i comuni sul cambiamento climatico e aiutarli a intraprendere delle azioni. L’iniziativa “Mayors Adapt” supporta gli enti locali nello svolgimento di un’azione coerente in materia di mitigazione e adattamento, attraverso la promozione di un approccio integrato. Su questa scia, alla fine del 2015, le iniziative si sono fuse nel Nuovo Patto dei Sindaci per il clima e l’energia, che ha adottato gli obiettivi EU 2030 e un approccio integrato alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici. I nuovi obiettivi del piano sono:
 - ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030;
 - aumentare la capacità di resistenza ai cambiamenti climatici;
 - adottare un approccio integrato per affrontare la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

- L'impegno del Comune di Castellana Sicula si è tradotto nel corso degli anni nei seguenti passi, ordinati cronologicamente:
- delibera Giunta Municipale n. 116 del 22/10/2009 (“Atto d'indirizzo per una politica energetica comunale ecosostenibile”);
- delibera Consiglio comunale n. 14 del 27/05/2011 (“Adesione formale al Patto dei Sindaci Covenant of Mayors da parte del comune di Castellana Sicula”);
- firma del Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) 05/06/2011
- delibera Consiglio comunale n. 34 del 29/11/2011, con cui si approva un documento inerente la politica ambientale, che contiene gli obiettivi e i principi di azione che il comune si prefigge di realizzare, attraverso impegni di miglioramento continuo e concreto delle proprie prestazioni ambientali.
- approvazione di un Sistema Gestione Ambientale;
- con delibera di consiglio comunale n. 17 del 25/03/2013 è stato approvato il Piano di Azione Comunale per l'energia sostenibile (PAES) del comune, poi oggetto di revisione con Delibera di Consiglio comunale n. 4 del 29/01/2015;
- con Delibera di Consiglio comunale n. 42 del 30/11/2018 è stata approvata “l'ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI PER IL CLIMA E L'ENERGIA SOSTENIBILE”, con l'impegno a porre in essere tutte le iniziative che si renderanno necessarie per l'attuazione del programma;

Il Comune di Castellana Sicula, aderendo all'iniziativa, con la citata Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 30/11/2018, si è impegnato ad agire per raggiungere entro il 2030 l'obiettivo di ridurre del 40% le emissioni di gas serra e ad adottare un approccio congiunto all'integrazione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAESC) ha individuato 8 macro-settori d'intervento: a. settore informazione; b. settore pubblica amministrazione; c. settore residenziale; d. settore terziario; e. settore mobilità; f. settore produzione locale di energia da fonti rinnovabili; g. settore trasversale; h. rifiuti.

- con Deliberazione di Giunta Municipale nr. ____ del _____ il Comune di Castellana Sicula approvava lo schema di Convenzione in oggetto;
- con Deliberazione di Giunta Municipale nr. ____ del _____ il Comune di Petralia Sottana approvava lo schema di Convenzione in oggetto.

Per tutto quanto premesso, tra il Comune di Castellana Sicula, il Comune di Petralia Sottana e la Società AM Energie Rinnovabili S.r.l., si conviene e stabilisce quanto segue:

ART.1 - Premesse

Le premesse si intendono parte integrante della presente Convenzione.

ART.2 - Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione regola i rapporti, gli impegni e le obbligazioni tra il Comune di Castellana Sicula, il Comune di Petralia Sottana e la Società AM Energie Rinnovabili S.r.l., sopra generalizzati, relativamente alla realizzazione del Parco Eolico ed opere connesse denominato "Portella Pero", autorizzato dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia, con D.R.S. nr. 260 del 20/05/2014, sito nel territorio del Comune di Castellana Sicula e di Petralia Sottana. In particolare, costituisce oggetto della Convenzione la determinazione delle misure compensative correlate al suindicato progetto, che la Società intende impegnarsi a corrispondere in favore dei Comuni, nel rispetto delle Linee Guida di cui al D.M. 10/09/2010.

ART. 3 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha una durata pari alla vita utile del parco eolico sopra indicato decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell'impianto eolico (01/01/2019).

ART. 4 - Contributo/misure di compensazione

1. Resta inteso che per valorizzazione dell'energia elettrica, richiamata nel decreto di Autorizzazione Unica sopra specificato, deve intendersi il corrispettivo ricevuto per la vendita di detta energia, comprensivo degli incentivi.
2. Le misure compensative spettanti saranno suddivise tra il Comune di Castellana Sicula nella percentuale del 97% ed il Comune di Petralia Sottana nella percentuale del 3%;
3. Le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale e devono consistere unicamente nella partecipazione, con l'apporto di contributi economici, alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale, effettivamente correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili all'Impianto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, secondo quanto stabilito dal D.M. 10/09/2010, Allegato 2, fino alla concorrenza del valore massimo pari al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto, che, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potranno riguardare i seguenti ambiti, anche tenendo conto dei macro-settori d'intervento e delle azioni individuati dal Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAESC):

A. Interventi di mitigazione ambientale direttamente collegati all'Impianto

a) miglioramento della viabilità di strade e sentieri circostanti l’Impianto, di proprietà comunale;

B. Interventi di efficienza energetica:

- a) Installazione di lampioni stradali a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa e a basso inquinamento luminoso sul territorio comunale e ogni altro intervento di efficientamento;
- b) interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti a ottenere il miglioramento dell’efficienza energetica e/o l’installazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e/o di recupero energetico/isolamento termico e coibentazione di edifici pubblici o sistemi di accumulo;
- c) acquisto di autovetture e mezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante e mobilità sostenibile compresa la manutenzione straordinaria (trazione elettrica, metano, ibrida, idrogeno);
- d) organizzazione di eventi culturali volti alla sensibilizzazione e all’informazione della cittadinanza e degli allievi delle scuole su tematiche ambientali quali risparmio ed efficienza energetica, tutela e valorizzazione del territorio, della flora, della fauna e degli habitat naturali, raccolta differenziata, etc.;
- e) altri interventi di efficienza e/o riqualificazione energetica su immobili o aree di proprietà comunale.
- f) Impianti FER atti alla produzione di energia elettrica anche a servizio di comunità energetiche che il comune vorrà appositamente costituire.

C. Interventi sul territorio e riqualificazione urbana:

- a) Realizzazione di interventi di prevenzione e ripristino in relazione a possibili dissesti idrogeologici;
- b) Interventi di caratterizzazione, bonifica e ripristino di ex discariche comunali o aree industriali dismesse;
- c) Bonifica di aree comunali e contributi allo smaltimento di amianto secondo il relativo piano comunale.

D. Realizzazione di interventi a tutela dell’ambiente e di miglioramento ambientale su tutto il territorio;

- a) Realizzazione e completamento di strutture museali e culturali afferenti ad enti o istituzioni che abbiano tra le finalità statutarie la sensibilizzazione della cittadinanza sui temi ambientali ed ecologici quali risparmio ed efficienza energetica, tutela e valorizzazione del territorio, della flora, della fauna e degli habitat naturali, raccolta differenziata, etc.;

- b) Manutenzione e ristrutturazione di viabilità comunale e della viabilità vicinale di uso pubblico effettuata con interventi finalizzati a diminuire l'impatto sull'ambiente attraverso l'uso di tecniche di bioingegneria;
- c) Piantumazione aree di proprietà comunale a verde anche con alberi da frutto.
- d) Realizzazione e/o sistemazione di piste ciclabili;

4. In particolare, la Società, ai sensi del presente contratto, s'impegna a contribuire al pagamento di ogni intervento che i comuni vorranno realizzare nel proprio territorio fino alla concorrenza del valore massimo pari al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto. Entro il **31 gennaio di ciascun anno** di validità della Convenzione il produttore comunicherà ai Comuni beneficiari il valore del contributo spettante in funzione dell'energia prodotta nell'anno precedente (anno t).

Entro il **30 giugno dell'anno t+1** e per tutta la durata della Convenzione, il Comune è tenuto all'individuazione degli specifici interventi da implementare previsti dal DM 10/09/2010, sub Allegato "2" e richiamati al comma 3 che precede. L'individuazione sarà di competenza e responsabilità dell'Amministrazione comunale, che provvederà annualmente, con apposito atto deliberativo, ad individuare gli interventi di compensazione da eseguire, sulla base delle indicazioni fornite dall'ufficio tecnico comunale e in base alla informazione relativa ai ricavi conseguiti nell'anno precedente (anno t).

Tale contributo verrà erogato in due tranches: il 50% entro il 30 settembre dell'anno t+1 e il restante 50% entro il 31 dicembre dell'anno t+1 secondo gli effettivi ricavi dell'anno t, e comunque solo subordinatamente alla ricezione della delibera di individuazione delle opere da eseguire, con indicazione del costo complessivo stimato per la realizzazione delle stesse (la "Delibera").

Nel caso in cui AM Energia ometta o ritardi di comunicare i ricavi, il Comune effettuerà la relativa programmazione di spesa facendo riferimento a quelli comunicati nell'anno precedente o dell'ultimo comunicato, salvo il diritto di verificare i ricavi effettivi – che, in mancanza, verranno accertati sulla base dei bilanci depositati di AM Energia – e rimodulare sulla base di essi la riprogrammazione della spesa ed i relativi conguagli.

Le parti si danno reciprocamente atto che i ricavi da ultimo considerati sono quelli relativi al 2021.

La Delibera verrà trasmessa tramite pec entro trenta giorni dalla relativa adozione ad AM Energie Rinnovabili S.r.l.

In caso di ritardo nella adozione e notifica della Delibera i tempi di erogazione subiranno analogo slittamento (sospensione delle erogazioni del contributo).

Entro il 29/02/2024 verrà comunicato il valore del contributo relativo agli anni 2022 e 2023.

Con riferimento al contributo dovuto in relazione all'energia prodotta nel corso dell'anno 2022, le parti pattuiscono che il Comune dovrà adottare la Delibera di individuazione delle opere da eseguire entro il 31 agosto 2024 e la Società procederà a versare quanto dovuto in due rate al 31 dicembre 2024 e al 30 aprile 2025.

La successiva deliberazione contenente l'impegno di spesa e l'indicazione del capitolo di bilancio ove sono state iscritte le somme versate dalla Società verrà adottata entro il 30 giugno dell'anno t+2 e trasmessa entro trenta giorni dalla relativa adozione ad AM Energie Rinnovabili S.r.l.

5. Resta inteso tra le parti che la Società potrà rifiutarsi di adempiere l'obbligazione di impegno finanziario assunto nei termini e con le modalità di cui al presente articolo, nell'ipotesi in cui, a causa di eventi calamitosi, ovvero di caso fortuito, ovvero ancora di forza maggiore (ivi inclusi provvedimenti amministrativi e giudiziari) il parco eolico non possa produrre energia elettrica, e solo relativamente al periodo di interruzione.

6. Il Comune, fermo restando l'esercizio delle proprie prerogative pubblicistiche, per tutta la durata della presente Convenzione, si impegnerà:

- a) a farsi carico di un'azione di sensibilizzazione presso la cittadinanza, finalizzata a sottolineare la valenza ambientale dell'Impianto, a promuovere l'utilizzo delle fonti rinnovabili quale contributo essenziale allo sviluppo eco-sostenibile e al rispetto ambientale, con il coinvolgimento delle varie realtà politiche ed associazionistiche, ambientali e sociali presenti sul territorio;
- b) a non adottare, per quanto di propria competenza e comunque sempre nel pieno rispetto dell'interesse pubblico, atti in contrasto con l'Autorizzazione Unica o atti aventi carattere emulativo, ovvero atti che non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia, che possano comunque illegittimamente limitare o pregiudicare l'esercizio dell'Impianto, ovvero limitarne la produzione o il normale e corretto uso;
- c) a rendere noto alla collettività locale, mediante adeguate forme di pubblicità, che gli interventi di volta in volta attuati costituiscono misure di compensazione realizzate con il contributo della Società titolare del parco eolico.

7. Ad analoga notifica il Comune provvederà anche per gli atti successivi, in caso di variazione degli interventi.

8. I progetti relativi agli interventi di cui ai precedenti commi dovranno essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e nei relativi aggiornamenti annuali se e in quanto superino la soglia della normativa vigente.

9. Il Comune si obbliga ad affidare l'opera nel corso dei due anni successivi all'adozione della delibera contenente l'impegno di spesa secondo le norme di contabilità pubblica al netto

dei tempi necessari per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e pareri richiesti con riferimento all'opera programmata.

10. È in facoltà del Comune programmare opere che richiedano accantonamento poliennali, non superiori a tre annualità, della misura compensativa annualmente prevista. In tal caso, la Delibera darà atto dell'entità dell'intervento e del numero delle annualità necessarie per accantonare le somme e del capitolo di bilancio nel quale verranno accantonate le somme. Laddove il Comune dovesse utilizzare le somme accantonate per finalità diverse rispetto alla realizzazione dell'opera di cui si discute tale azione costituirà grave inadempimento contrattuale con ogni conseguente effetto di legge. I termini di cui sopra decorrono dall'accantonamento integrale della spesa prevista, fermo restando che il Comune inizierà ad avviare le procedure autorizzative per realizzare l'opera a partire dal primo accantonamento.

11. Il Comune, darà comunicazione alla Società dell'avvio delle procedure per l'affidamento dei lavori, della consegna dei lavori al soggetto individuato per la loro realizzazione, nonché dell'avvenuta realizzazione delle opere e, su richiesta, fornirà ogni documento ed elemento utile a dimostrare che le somme erogate dalla Società siano state effettivamente destinate alla realizzazione di uno degli interventi individuati nel presente articolo.

12. Tutti i termini indicati nel presente articolo per l'adempimento delle rispettive obbligazioni assunte dalle Parti sono stati pattuiti come essenziali.

Art. 5 - Obbligazioni della Società

Relativamente alle sole competenze maturate per gli anni 2019; 2020; 2021 si considererà come notificata la delibera di G.M. n. 95 del 21/12/2022, adottata dal Comune di Castellana Sicula.

In tale atto deliberativo vengono elencate una serie di opere da eseguirsi, il cui importo ascende, esattamente, al contributo spettante per i medesimi anni e viene parimenti indicato:

anno 2019: Ricavo: € 3.977.771,56 Contributo: € 119.333,15

anno 2020: Ricavo: € 3.534.501,19 Contributo: € 106.035,04

anno 2021: Ricavo: € 7.264.000,00 Contributo: € 217.920,00

Sommano: € **443.288,18**

A detrarre acconti ricevuti: € 75.162,65

Restano, a saldo € **368.125,53**

Il superiore saldo verrà liquidato in due rate di uguale ammontare, di cui la prima entro il 29/02/2024 e la seconda entro il 30/06/2024.

Il Comune si obbliga ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere entro un anno decorrente dalla ricezione della prima rata, al netto dei tempi necessari per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e pareri richiesti con riferimento alle opere programmate.

In caso di ritardo nelle tempistiche di cui sopra, per motivi non dipendenti dal Comune lo stesso potrà richiedere ed ottenere la necessaria proroga.

ART. 6 - Promozione dell'iniziativa

La Società AM Energie Rinnovabili S.r.l. si impegna a collaborare con i Comuni di Castellana Sicula e di Petralia Sottana per promuovere e divulgare l'iniziativa, fatte salve le dovute esigenze di sicurezza e compatibilmente con le urgenze tecniche dell'impianto e ad aprire la fruizione dell'impianto eolico di "Portella Pero" alle Scuole o Enti interessati che potranno prendere visione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di particolare valenza ambientale.

ART. 7 - Recesso della Convenzione

I Comuni di Castellana Sicula e di Petralia Sottana si riservano la facoltà di recedere dalla Convenzione alla Società anche prima del termine stabilito qualora l'area venga usata dalla stessa Società per destinazione diversa da quella convenuta, ovvero nel caso di mancato rispetto di qualsiasi accordo previsto dalla presente convenzione.

ART. 8 - Risoluzione

La presente Convenzione si intenderà automaticamente risolta nell'ipotesi di impedimenti di qualsiasi natura all'esercizio dell'impianto di che trattasi.

ART. 9 - Cessione della Convenzione da parte del Concessionario

Qualora potrebbe essere necessario trasferire in capo a terzi finanziatori e/o altri soggetti la posizione contrattuale relativa alla Convenzione, è contemplata la possibilità di siffatto trasferimento, fermo restando che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto dei Comuni a percepire i corrispettivi ad essi dovuti in forza della Convenzione e che il terzo designato subentrerà alla Società Concessionaria in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultima facenti capo nei confronti dei Comuni stessi. A garanzia di tutto quanto previsto nella presente Convenzione i Comuni di Castellana Sicula e di Petralia Sottana dovranno intervenire nella suddetta cessione e l'atto preliminare di cessione e/o di modifica della compagine sociale del titolare della convenzione, che dovrà contenere i medesimi impegni verso i predetti Comuni, dovrà essere trasmesso agli stessi e ratificato entro novanta giorni dalla ricezione dalla Giunta Comunale.

ART. 10 - Definizioni delle controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione e alla interpretazione della presente Convenzione, in ogni sua clausola, dovranno essere oggetto di preventiva e bonaria composizione tra le Parti. Qualora tale bonaria composizione non venga

raggiunta entro 90 (novanta) giorni, dette controversie saranno demandate alla giurisdizione del Tribunale di Termini Imerese (PA).

ART. 11 - Norme applicabili

Per quanto non regolato dal presente atto saranno richiamate le vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto così instaurato, restando però esonerato il Comune di Castellana Sicula e di Petralia Sottana da qualsiasi responsabilità per i danni alle persone ed alle cose che potessero derivare dalla destinazione dell'area in cui ricade l'impianto di che trattasi e sue opere connesse.

ART. 12 - Spese ed oneri

La presente Convenzione è redatta in carta libera per gli usi consentiti dalla legge ed ha efficacia con l'apposizione della firma della AM Energie Rinnovabili S.r.l. e dei Comuni di Castellana e Petralia Sottana.

La presente Convenzione è costituita da nr. 12 articoli riportati su nr. 13 pagine che le Parti sottoscrivendole le ritengono conformi a quanto tra loro convenuto e stabilito.

per il Comune di Castellana Sicula

(n.q. di Resp.le del Settore Tecnico Comunale)

Ph.D. Ing. Pietro Conoscenti

per il Comune di Petralia Sottana

(n.q. di Resp.le del Settore Tecnico Comunale)

Ing. Carmelo Neglia

per la Società AM Energie Rinnovabili S.r.l.

(n.q. di Amm.re Unico e di Legale Rapp.te)

Sig. Vezio Vazzana